

Studio Legale
Avv. Giovanni Marchio
Patrocinante in Cassazione
C.so A. Manzoni, 33/A – 76125 Trani (BT)
Tel/Fax 0883.252994
giovanni.marchio@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE DI TRANI

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE (ARTT. 67 E SS. CCII)**

**RICORSO PER L'OMOLOGAZIONE DI UN PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE, COME
MODIFICATO ED INTEGRATO A SEGUITO DEL DECRETO DEL
G.D. DEL 11.02.2026**

Per:

Sig. **Troisi Francesco**, nato a Molfetta (BA) il 27.04.1971 (C.F. TRS FNC 71D27 F284L), residente in Trani (BT) alla Piazza Gaetano Quercia n. 13;

e

Sig.ra **Dammacco Maria**, nata a Bari (BA) il 15.11.1971 (C.F. DMM MRA 71S55 A662B), residente in Corato (BA) alla Via Lega Lombarda n. 37;

entrambi elettivamente domiciliati in Trani, Corso A. Manzoni n. 33/A, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Marchio (C.F. MRCGNN78P29L328N; PEC giovanni.marchio@pec.ordineavvocatitrani.it) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso originario.

– Ricorrenti –

Ill.mo Signor Giudice,

i Signori Francesco Troisi e Maria Dammacco, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, **in ottemperanza al decreto emesso dalla S.V. Ill.ma in data 11.02.2026 e notificato in data 17.02.2026**, con il presente atto depositano e sottopongono alla S.V. Ill.ma il piano di

ristrutturazione dei debiti del consumatore, **come modificato ed integrato sulla base della relazione dei Gestori della Crisi** (Dott.ssa Maria Beatrice De Candia e Avv. Angelamaria Morgigno), affinché ne venga disposta l'omologazione, sulla base di quanto segue.

PREMESSO IN FATTO

1. I Signori Francesco Troisi e Maria Dammacco sono ex coniugi, genitori di due figli: ~~Troisi Francesca, nata a Bari il 12 giugno 1996,~~ residente in Milano e autosufficiente, ~~e Troisi Andrea, nato a Bari il 17 maggio 2001,~~ residente in Corato e non ancora economicamente indipendente. La loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Trani in data 12.10.2012, seguita da sentenza di divorzio in data 05.04.2022.
2. In data 10.03.2025, i ricorrenti hanno presentato istanza congiunta all'O.C.C. di Trani per l'avvio di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore su base familiare, ai sensi dell'art. 66 CCII, stante la comune origine del loro stato di sovraindebitamento.
3. La situazione di grave e perdurante squilibrio economico-finanziario che ha condotto gli odierni ricorrenti allo stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, trae origine da una concatenazione di eventi, ampiamente documentati e analizzati nella relazione particolareggiata redatta dai Gestori della Crisi, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta.
4. In sintesi, le cause dell'indebitamento sono riconducibili, in primo luogo, alla sottoscrizione in data 05.02.2009 di un contratto di mutuo fondiario con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'importo di € 225.000,00, finalizzato all'acquisto della casa coniugale. All'epoca, l'unico reddito familiare era quello del Sig. Troisi, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, ammontante a circa € 1.600,00 mensili. La

rata mensile pattuita, pari a € 1.132,30, assorbiva quasi il 70% del reddito disponibile, in palese violazione dei più elementari principi di merito creditizio.

5. Nonostante l'onerosità dell'impegno, i coniugi riuscivano a far fronte alle obbligazioni fino alla separazione. A seguito di questa, il Tribunale di Trani ha posto a carico del Sig. Troisi l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili per i figli e l'ex coniuge, oltre all'obbligo di continuare a pagare integralmente la rata del mutuo sulla casa coniugale, assegnata alla Sig.ra Dammacco. Tali oneri, sommati, ammontavano a € 1.732,30 mensili, a fronte di uno stipendio di circa € 2.000,00, lasciando al Sig. Troisi risorse del tutto insufficienti per il proprio sostentamento.
6. La drastica riduzione delle risorse disponibili ha costretto il Sig. Troisi a contrarre ulteriori finanziamenti per far fronte alle basilari esigenze di vita e agli impegni assunti. In particolare:
 - Nel marzo 2019, un prestito con IBL Banca S.p.A. mediante cessione del quinto dello stipendio per una rata di € 410,00 mensili.
 - Nel febbraio 2023, un ulteriore prestito con Fides S.p.A., sempre con cessione del quinto, per una rata di € 429,00 mensili. Come analiticamente dimostrato nella relazione dell'O.C.C., anche in questi casi gli istituti finanziatori hanno concesso credito senza un'adeguata valutazione della capacità di rimborso del debitore, già palesemente compromessa.
7. L'inevitabile conseguenza di tale spirale debitoria è stata l'impossibilità per il Sig. Troisi di continuare a onorare il pagamento del mutuo, che ha portato la BNL S.p.A. a risolvere il contratto e ad avviare un'azione esecutiva immobiliare sull'abitazione di proprietà dei ricorrenti (Tribunale di Trani - R.G.E. 135/2024), attualmente pendente.

8. L'esposizione debitoria complessiva dei ricorrenti, come accertata dall'O.C.C. nella relazione integrata e modificata del 28.02.2026, ammonta a € 308.653,99. In ottemperanza al decreto del G.D., le masse passive sono state distinte come segue:

MASSA PASSIVA SIG. TROISI FRANCESCO

CREDITORE	FINANZIAMENTO/DEBITO	NATURA DEL CREDITO	DEBITO RESIDUO
OCC DI TRANI	Compenso (quota 50%)	Prededuzione	€ 4.762,50
ADVISOR AVV. GIOVANNI MARCHIO	Compenso professionale (quota 50%)	Privilegiato / Chirografario	€ 1.500,00 / € 500,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Mutuo ipotecario (quota 50%)	Privilegio ipotecario	€ 93.037,11
ADE PROV. DI BARI	n. 15 cartelle (quota 100%)	Privilegiato / Chirografario	€ 8.930,73 / € 1.743,21
FIDES SPA	Prestito Personale (quota 100%)	Chirografario	€ 43.758,00
IBL BANCA Spa	Prestito Personale (quota 100%)	Chirografario	€ 17.220,00
CORRADO CARABELLESE E ANGELA MARIA VARONE	Prestiti Personali (quota 100%)	Chirografario	€ 36.756,00
TOTALE SIG. TROISI FRANCESCO			€ 208.207,55

MASSA PASSIVA SIG.RA DAMMACCO MARIA

CREDITORE	FINANZIAMENTO/DEBITO	NATURA DEL CREDITO	DEBITO RESIDUO
OCC DI TRANI	Compenso (quota 50%)	Prededuzione	€ 4.762,50
ADVISOR AVV. GIOVANNI MARCHIO	Compenso professionale (quota 50%)	Privilegiato / Chirografario	€ 1.500,00 / € 500,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Mutuo ipotecario (quota 50%)	Privilegio ipotecario	€ 93.037,11
SIXT SPA	Tari Comune di Corato (quota 100%)	Privilegiato	€ 646,83
TOTALE SIG.RA DAMMACCO MARIA			€ 100.446,44

9. Il patrimonio dei ricorrenti, come stimato dall'O.C.C. e distinto per ciascun debitore, è così composto:

MASSA ATTIVA SIG. TROISI FRANCESCO

DESCRIZIONE BENE	VALORE STIMATO
Immobile di civile abitazione (Corato, Via Lega Lombarda n. 37) - quota 50%	€ 42.500,00
Autovettura LANCIA LYBRA (2004)	€ 2.000,00
Autovettura AUTOBIANCHI Y10 (1992)	€ 1.000,00
Attività finanziarie (Fondi pensione, Titoli, Giacenza c/c)	€ 11.796,71
VALORE TOTALE PATRIMONIO SIG. TROISI FRANCESCO	€ 57.296,71

MASSA ATTIVA SIG.RA DAMMACCO MARIA

DESCRIZIONE BENE	VALORE STIMATO
Immobile di civile abitazione (Corato, Via Lega Lombarda n. 37) - quota 50%	€ 42.500,00
VALORE TOTALE PATRIMONIO SIG.RA DAMMACCO MARIA	€ 42.500,00

10. Stante l'impossibilità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, i ricorrenti hanno elaborato, con l'ausilio dell'O.C.C., un piano di ristrutturazione modificato che prevede di soddisfare i creditori attraverso la messa a disposizione di una quota del reddito mensile del Sig. Troisi, pari a € 525,00, per una durata di 15 anni. Il piano prevede il soddisfacimento dei creditori per un importo totale di € 94.500,00, secondo le modalità e le percentuali di seguito indicate per ciascuna massa:

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SIG. TROISI FRANCESCO

CLASSE	CREDITORE	DEBITO	% SODDISF.	IMPORTO OFFERTO
Prededuzione	OCC di Trani	€ 4.762,50	100%	€ 4.762,50
Ipotecario	Banca Nazionale del Lavoro	€ 93.037,11	34%	€ 31.632,62
Privilegiati	Advisor (75%)	€ 1.500,00	30%	€ 450,00
	ADE Riscossione	€ 8.930,73	30%	€ 2.679,22
Chirografari	Advisor (25%)	€ 500,00	7,754%	€ 38,77
	ADE Riscossione	€ 1.743,21	7,754%	€ 135,17
	Fides spa	€ 43.758,00	7,754%	€ 3.393,00
	IBL banca	€ 17.220,00	7,754%	€ 1.335,24

	Carabellese - Varone	€ 36.756,00	7,754%	€ 2.850,06
	BNL (degradato) + altri	€ 68.706,00	7,754%	€ 5.327,46
TOTALE		€ 208.207,55		€ 52.604,03

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SIG.RA DAMMACCO
MARIA**

CLASSE	CREDITORE	DEBITO	% SODDISF.	IMPORTO OFFERTO
Prededuzione	OCC di Trani	€ 4.762,50	100%	€ 4.762,50
Ipotecario	Banca Nazionale del Lavoro	€ 93.037,11	34%	€ 31.632,62
Privilegiati	Advisor (75%)	€ 1.500,00	30%	€ 450,00
	Sixt spa	€ 646,83	30%	€ 194,05
Chirografari	Advisor (25%)	€ 500,00	7,754%	€ 38,77
	BNL (degradato) + altri	€ 62.907,27	7,754%	€ 4.877,83
TOTALE		€ 100.446,44		€ 41.920,66

11. Come attestato dall'O.C.C. nella relazione integrata, il piano assicura ai creditori un soddisfacimento notevolmente superiore a quello ricavabile dall'alternativa liquidatoria. Infatti, a fronte di un realizzo netto stimato in caso di liquidazione pari a circa € 48.084,21, il piano proposto offre ai creditori un monte complessivo di € 94.500,00.
12. L'O.C.C. ha inoltre verificato la ricorrenza di tutti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 69, comma 1, CCII, attestando in particolare che i debitori non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

13. Si fa presente, con carattere di massima urgenza, che nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 135/2024 pendente dinanzi a questo stesso Tribunale, promossa da BNL S.p.A. sull'immobile di proprietà dei ricorrenti, è stata fissata l'udienza di vendita per la data del 20 aprile 2026. Tale circostanza rende indifferibile una pronuncia sul presente piano, la cui omologazione consentirebbe di sospendere la procedura esecutiva e salvaguardare l'abitazione familiare, fulcro della proposta di ristrutturazione.

Tutto ciò premesso, i Signori Francesco Troisi e Maria Dammacco, come sopra rappresentati, **CHIEDONO** l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti sulla base dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. SULLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE FAMILIARI: L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 66 CCII E LA RILEVANZA DELL'ORIGINE COMUNE DEL DEBITO.

L'ammissibilità della presente procedura in forma congiunta trova il suo fondamento normativo nell'art. 66, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), il quale dispone che: "I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune". La norma, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza, pone due presupposti per l'accesso alla procedura unitaria, tra loro nettamente alternativi: la convivenza o la comunanza di origine del sovraindebitamento. Nel caso di specie, sebbene i ricorrenti, ex coniugi, non siano più conviventi, è pacifico e ampiamente documentato che il loro stato di sovraindebitamento abbia una chiara e preponderante origine comune. Come emerge dalla relazione dell'O.C.C. e

dalla documentazione allegata, il nucleo originario e principale dell'esposizione debitoria deriva dalla sottoscrizione congiunta, in data 05.02.2009, di un contratto di mutuo fondiario con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'acquisto della casa coniugale. Tale circostanza integra in modo lampante il requisito dell'“origine comune” richiesto dalla legge. In ottemperanza al decreto del Giudice Delegato datato 11 febbraio 2026, e pur ribadendo la comune origine del debito, il presente piano, come modificato, presenta le masse attive e passive dei due ricorrenti in forma distinta, come analiticamente esposto nella relazione integrativa dell'O.C.C. e nelle premesse in fatto, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 66, comma 3, CCII. La presentazione di un'unica domanda si palesa, pertanto, non solo legittima, ma anche opportuna per una gestione coordinata ed efficace della crisi, come già riconosciuto da codesto Ecc.mo Tribunale in precedenti pronunce (*Tribunale di Trani, Sentenza n.23 del 7 marzo 2024*).

2. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULL'ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE.

L'ammissibilità della presente procedura va valutata alla luce del dettato dell'art. 69, comma 1, CCII, il quale preclude l'accesso alla ristrutturazione dei debiti solo qualora il consumatore "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". Nel caso di specie, non solo non emerge alcun profilo di colpa grave, malafede o frode, ma al contrario, la storia dell'indebitamento dei Signori Troisi e Dammacco è un esempio emblematico di come eventi avversi e imprevedibili possano condurre una famiglia a una crisi finanziaria insostenibile. Alle già evidenti difficoltà nel pagare una rata di mutuo sproporzionata rispetto all'unico reddito familiare, si è aggiunta la separazione dei coniugi, che ha imposto al Sig. Troisi l'ulteriore onere del mantenimento dei figli e dell'ex coniuge, oltre all'obbligo di continuare a pagare il mutuo e a sostenere le spese per una

nuova sistemazione abitativa. I debiti successivi, contratti con Fides S.p.A. e IBL Banca, non sono frutto di scelte imprudenti o voluttuarie, ma del disperato e diligente tentativo di far fronte agli impegni assunti e alle primarie esigenze di vita. La condotta dei ricorrenti è l'esatto opposto di un comportamento fraudolento o gravemente colposo. Pertanto, deve escludersi categoricamente la sussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 CCII (*Tribunale di Lecce, Sentenza n.36 del 29 aprile 2024*).

3. SULLA VIOLAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEGLI ISTITUTI FINANZIATORI.

Un aspetto centrale della vicenda, puntualmente rilevato dall'O.C.C. nella sua relazione, è la condotta dei soggetti finanziatori. L'art. 68, co. 3, CCII impone all'Organismo di indicare "se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore". Nel caso di specie, la risposta è inequivocabilmente negativa. Sia la BNL S.p.A. nel 2009, sia successivamente IBL Banca S.p.A. (2019) e Fides S.p.A. (2023), hanno erogato finanziamenti la cui rata era palesemente insostenibile rispetto al reddito del Sig. Troisi. La relazione dell'O.C.C. contiene un'analisi dettagliata che, applicando i corretti parametri, dimostra come il credito non avrebbe dovuto essere concesso. Tale condotta assume una rilevanza decisiva ai sensi dell'art. 69, co. 2, CCII, il quale statuisce che "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

4. SUL CONTENUTO, LA FATTIBILITÀ E LA CONVENIENZA DEL PIANO MODIFICATO.

Il piano di ristrutturazione, come modificato in ottemperanza alle indicazioni del G.D., è pienamente conforme alle disposizioni di legge (*DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14*). In particolare:

- Prevede la falcidia dei crediti derivanti da cessione del quinto dello stipendio (IBL Banca e Fides), espressamente consentita dall'art. 67, co. 3, CCII e avallata dalla giurisprudenza costituzionale. (*DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14; Corte Cost., sentenza n. 65 del 16 marzo 2022*). Tali crediti, pertanto, vengono trattati alla stregua degli altri crediti chirografari.
- Prevede il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati e ipotecari, nel rispetto del dettato dell'art. 67, co. 4, CCII, assicurando loro un pagamento "in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione" (*DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14*). Come analiticamente dimostrato dall'O.C.C. nella comparazione con l'alternativa liquidatoria (proposta di € 94.500,00 contro un realizzo stimato di € 48.084,21), la proposta è palesemente migliorativa per tutte le classi di creditori (*Tribunale di Trani, Sentenza n.23 del 7 marzo 2024; Tribunale Di Como, Sentenza n.21 del 13 Marzo 2025*).
- In adempimento ai rilievi del G.D., il compenso dell'advisor legale è stato correttamente riclassificato, come da relazione integrata dell'O.C.C., in parte come credito privilegiato (75%) e in parte come chirografario (25%), escludendolo dalla prededuzione.
- La durata di 15 anni, sebbene significativa, non costituisce un ostacolo all'omologazione. La Corte di Cassazione ha infatti più volte affermato che la valutazione sulla lunghezza di un piano di rientro non attiene alla sua legittimità, ma alla sua convenienza, la quale è rimessa al ceto creditorio (*Tribunale Di Santa Maria Capua*

Vetere, Sentenza n.79 del 10 Settembre 2024). La convenienza del piano, come detto, è lapalissiana.

5. SULLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE URGENTE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE.

L'art. 70, co. 4, CCII prevede che il giudice, su istanza del debitore, possa disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (*DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14*). Nel caso di specie, **pende la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 135/2024 promossa da BNL S.p.A. sull'unico immobile di proprietà dei ricorrenti. La prosecuzione di tale procedura, con la vendita dell'immobile pregiudicherebbe irrimediabilmente la fattibilità stessa del piano, che si fonda sulla conservazione dell'abitazione. Si chiede, pertanto, che ne venga ordinata l'immediata sospensione, stante l'estrema urgenza dettata dall'imminenza della vendita.**

Per tutto quanto sopra esposto e documentato, i Signori Francesco Troisi e Maria Dammacco, *ut supra* rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale di Trani, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- **OMOLOGARE** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come modificato ed integrato, proposto dai Signori Francesco Troisi e Maria Dammacco, come dettagliato nella relazione integrata dell'Organismo di Composizione della Crisi di

Trani depositata in atti. (*Tribunale di Lecce, Sentenza n.36 del 29 aprile 2024; Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere, Sentenza n.79 del 10 Settembre 2024*)

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE:

- DISPORRE, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, con la massima urgenza e inaudita altera parte stante l'imminenza del pregiudizio irreparabile, la sospensione di ogni e qualsiasi procedura esecutiva e/o cautelare pendente nei confronti dei ricorrenti e sui beni facenti parte del loro patrimonio, e in particolare la procedura esecutiva immobiliare promossa da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. dinanzi al Tribunale di Trani (N.R.G. E. 135/2024), la cui vendita è fissata per il 20.04.2026 (*DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14*).

IN OGNI CASO:

- DISPORRE che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del piano, riferendo al Giudice con la periodicità prevista dalla legge.
- ORDINARE le pubblicazioni e le comunicazioni di legge a cura della Cancelleria e dell'O.C.C.

Si allega ad integrazione della documentazione già prodotta (che si richiama nella sua interezza):

- Modello Unico 2025.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.

Trani, data del deposito

Studio Legale
Avv. Giovanni Marchio
Patrocinante in Cassazione
C.so A. Manzoni, 33/A – 76125 Trani (BT)
Tel/Fax 0883.252994
giovanni.marchio@pec.ordineavvocatitrani.it

Avv. Giovanni Marchio (firmato digitalmente)

TRIBUNALE DI TRANI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

INTEGRATA CON LE MODIFICHE E I CHIARIMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE DELEGATO

Gestori della crisi: Dott.ssa Maria Beatrice De Candia e Avv. Angelamaria Morgigno

Debitori: Troisi Francesco e Dammacco Maria

Assistiti: dall'avv. *Giovanni Marchio*

RIFERIMENTO PROCEDIMENTO UNITARIO 205-1/2025.

L'Avv. Angelamaria Morgigno e la Dott.ssa Maria Beatrice De Candia, quali gestori della Crisi nella procedura in epigrafe, in ottemperanza a quanto chiesto nel decreto emesso dal Giudice Delegato Dott. Antonio Lacatena in data 11 febbraio c.a. notificato il 17 febbraio c.a, con le presenti note chiariscono quanto di seguito.

L'On.le Giudice nel decreto in parola ha evidenziato che la domanda è stata proposta dai debitori in modo irrituale avendo nella stessa, unificato la massa attiva e passiva di entrambi, in violazione al disposto normativo ex all'art. 66, comma 3, CCII. In verità l'art. 66, comma 3, CCII statuisce testualmente che nelle procedure familiari "le masse attive e passive rimangono distinte" ma nel caso de quo è stata riunita la massa passiva e attiva degli istanti in primis in ragione del fatto che tutti i debiti sono stati contratti in costanza di matrimonio celebrato in regime di comunione dei beni e in secondo luogo che sono stati contratti per far fronte esclusivamente alle esigenze e spese familiari.

Tuttavia, pur in presenza dell'istanza congiunta ex art. 66 CCII che garantisce la gestione unitaria del sovra indebitamento degli ex coniugi, per facilitare la procedura ed in ottemperanza alle disposizioni di legge nonché alla richiesta avanzata dell'On.le Giudice si differenziano le masse attive e passive dei signori Troisi e Dammacco.

Relativamente alla massa passiva del signor Dammacco va evidenziato che, se è vero che in virtù della sentenza di divorzio, l'unico obbligato dall'autorità giudiziaria a pagare le rate di mutuo è lo stesso signor Troisi, in quanto è unico percettore di reddito, e non anche la signora Dammacco, è altrettanto vero che nei confronti della creditrice Banca Nazionale del Lavoro, con la quale gli ex coniugi hanno rinegoziato il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, il signor Troisi è coobbligata con il suo ex coniuge signora Dammacco a pagare il mutuo ipotecario.

Per le ragioni sopra esposte il debito in essere con la BNL va imputato in capo al signor Troisi nella misura del 50%, come anche nella stessa misura il compenso professionale dell'advisor e il compenso OCC di Trani mentre tutti gli altri debiti indicati nella relazione vanno imputati per l'intero allo stesso Troisi in quanto contratti solo da quest'ultimo; segnatamente nella massa passiva del signor Troisi va imputato:

- il mutuo ipotecario in essere con la BNL nella misura del 50% ;
- il compenso professionale dell'advisor nella misura del 50%;
- il compenso OCC di Trani nella misura del 50%;
- AGE Riscossione Prov. di Bari nella misura del 100%;
- prestito personale n. 821114 Fides spa nella misura del 100%;
- prestito personale n. P847279 IBL Banca s.p.a. nella misura del 100%;
- prestito personale Corrado Carabellese e Angela Maria Varone nella misura del 100%;

nella massa passiva della signora Dammacco va imputato:

- il compenso professionale dell'advisor nella misura del 50%;
- il compenso OCC di Trani nella misura del 50%;
- tari comune di Corato Sixt s.p.a. nella misura del 100%;

nella massa attiva del signor Troisi va imputato:

- immobile identificato nel catasto al foglio 32 e part. 137 nella misura del 50%;
- autovettura lancia lybra [redacted];
- autovettura autobianchi y10 [redacted];
- piano investimento fondo pensione n. 50008364387 Poste Italiane;
- piano investimento fondo pensione n. 2217978 Genertel Generali;
- titoli BDM BCS EUR HTF;
- conto corrente n. 001013097082;

nella massa attiva della signora Dammacco va imputato:

- immobile identificato nel catasto al foglio 32 e part. 110 nella misura del 50%.

Ed ancora, la S.V. Ill.ma nel decreto ha esposto che il compenso dell'advisor è privo di prededuzione ex art. 6 CCII; al riguardo è doveroso precisare che il legislatore proprio all'art. 6, comma 1 lett. b), CCII, modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha stabilito che sono prededucibili "i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione [...] nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati"; ebbene, il compenso professionale maturato dall'advisor Avv. Marchio per l'espletamento dell'attività relativa alla proposizione della domanda di omologazione quantificato in euro 4.000,00, non rientrando in questa fattispecie non può essere inserito come credito in prededuzione nella misura del 75% ossia in euro 3.000,00, ma è da considerarsi per il 75% in privilegio e il restante 25% va inserito come chirografario.

Di seguito si riporta la relazione modificata e il nuovo allegato oltre a quelli già depositati.

1.2. Premessa e scopo dell'incarico

Le sottoscritte Avv. Angelamaria Morgigno, Nata a Bisceglie (BT) il 10.10.1975 C.F. MRG NLM 75R50 A883T domiciliata presso il proprio studio in Bisceglie (BT) alla Via Aldo Moro n. 42 pec angelamaria.morgigno@pec.ordineavvocatitrani.it iscritta all'ordine degli Avvocati al n. 2551, e Dott.ssa Maria Beatrice nata a Bari il 10.05.1965 c.f. CDN MBT 6550 A662R domiciliata presso il proprio Studio in Molfetta alla Via Colonnello Francesco regina n. 48, PEC: mariabeatricedecandia@odcetrani.it iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani al n. 592/A

premesse che

- i sig.ri Troisi Francesco nato a Molfetta (BT) il 27.04.1971, residente in Trani alla Piazza Gaetano Quercia n. 13, codice fiscale TRS FNC 71D27 F284L (da ora anche semplicemente “debitore”), e la sig.ra Dammacco Maria nata a Bari (BA) il 15.11.1971 (C.F: DMM MRA 71S55 A662B) e residente in Corato (BA) alla Via Lega Lombarda n. 37 (da ora anche semplicemente “debitore”) hanno depositato in data 10.03.2025 domanda all’Organismo di Composizione della Crisi di Trani per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell’apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 s.s., CCII* alla quale è stato assegnato il n. 15 /2025 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- trattasi di procedura familiare ai sensi dell’art. 66 CCII come richiesto dalle parti;
- con provvedimento in data 26.03.2025 venivano nominate dal Referente dell’O.C.C. di Trani quali professioniste incaricate di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell’art. 67 e ss. CCII;
- in data 31.03.2025 le sottoscritte hanno accettato l’incarico con nota in atti;

in relazione alla nomina per l’incarico di cui sopra, anche ai sensi dell’art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiarano

- di essere iscritte nell’Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’ODCEC di Trani;
- che l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani e degli Ordine degli Avvocati di Trani, è stato iscritto al numero progressivo 216, nella sezione “A” del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202, giusta disposizione del Ministero della Giustizia del D.M. 202/2014 art. 4;
- di non essere legate ai debitori ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall’art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall’art. 2382 c.c.);
- di non essere nessuna delle due coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell’ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legate al debitore da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza e, in particolare, di non essere legato al debitore o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l’indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, le sottoscritte gestori della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.3. Condizioni preliminari di ammissibilità

Le sottoscritte hanno verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che i debitori:

- a) risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII¹;
- b) rivestono la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII²;
- c) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- d) non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dai debitori, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

¹ L'art. 2, comma 1, lett. c), CCII definisce come **sovraindebitamento**: "lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

² L'art. 2 comma 1, lett. e), CCII definisce come **consumatore**: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dai debitori che è stata allegata al ricorso depositato.

1.4. Attività preliminari dei gestori della crisi

I sottoscritti gestori hanno provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta ed esame visura protesti;
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comuni di Trani e di Corato;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento;
- richiesta casellario giudiziale.

Le sottoscritte hanno, inoltre, avuto incontri con il debitore Troisi Francesco che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione familiare del debitore

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di stato di famiglia (allegato), risulta composto da:

debitore 1:

Cognome	Troisi
Nome	Francesco
Codice Fiscale	TRS FNC 71D27 F284L
Comune di nascita	Molfetta (BA)
Data di nascita	27.04.1971
Comune di residenza	Trani
Indirizzo di residenza	Piazza Gaetano Quercia n. 13
Cap	76125
Stato civile	divorziato
Impiego	Guardia di Finanza- Ministero dell'Economie e delle Finanze

debitore 2 (ex coniuge):

Cognome	Dammacco
Nome	Maria
Codice Fiscale	DMM MRA 71SGG A662B
Comune di nascita	Bari (BA)
Data di nascita	15.11.1971
Comune di residenza	Corato
Indirizzo di residenza	Via Lega Lombarda n. 37
Cap	70033
Stato civile	divorziata
Impiego	casalinga

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dalle scriventi gestori della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con il debitore hanno permesso alle sottoscrittrici gestori di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento dei Sig.ri Troisi Francesco e Dammacco Maria, sono riconducibili a:

Gli ex coniugi Signor Troisi Francesco, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, e la Signora Dammacco Maria, casalinga, dopo l'acquisto della casa coniugale di cui sono proprietari al 50%, in Corato alla Via Lega Lombarda n. 37, identificata in catasto al foglio 32 – particella 1137- sub 10, avvenuta in data 30/04/2001 acquisto avvenuto con la sottoscrizione di un mutuo ipotecario presso il Monte dei Paschi di Siena hanno sempre onorato i propri impegni con le comprensibili difficoltà legate ad una famiglia monoreddito, poi in seguito alla rinegoziazione del mutuo avvenuta in data 05.02.2009 registrato a Barletta l'11.02.2009 al n. 1077 serie 1T, l'istituto di credito Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., sebbene avesse ricevuto dai signori Troisi e Dammacco la necessaria e prescritta documentazione propedeutica alla rinegoziazione del mutuo, *inter alia* le buste paga con le relative dichiarazioni dei redditi da cui si evinceva che il signor Troisi, unico percettore di reddito nel nucleo familiare, percepiva la retribuzione mensile di circa euro 1.600,00, ha erogato il mutuo fondiario, con garanzia fideiussoria concessa dai signori Carabellese Corrado e Varona Angela Maria (zii del sig. Troisi), per l'importo di euro 225.000,00 con rimborso mensile della rata pari ad euro 1.132,30. È evidente che il detto istituto di credito BNL ha concesso un mutuo la cui rata mensile assorbiva più del 50% della retribuzione percepita dal signor Troisi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando in realtà il rapporto rata reddito non dovrebbe superare il 30/35%.

I debitori istanti, sebbene con estrema difficoltà, sono riusciti a rimborsare le rate di mutuo ed a condurre una vita familiare dignitosa sino al 12.10.2012 quando i coniugi si sono separati.

I signori Troisi e Dammacco hanno due figli nati dal matrimonio Francesca e Andrea, e il Tribunale di Trani, in seguito alla separazione consensuale (omologata in data 12.10.2012 come da allegato) ha previsto l'obbligo per il signor Troisi di versare alla signora Dammacco la somma di euro 600,00 a titolo di mantenimento dei

due figli minori e della stessa signora (euro 200,00 ciascuno) e l'assegnazione della casa coniugale alla signora con obbligo del signor Troisi di continuare a pagare il mutuo. Tale esborso è rimasto invariato sino al 05.04.2022, quando con la sentenza di divorzio, sono state modificate le pattuizioni patrimoniali con l'elisione dell'assegno previsto in favore della signora Dammacco ed il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei due figli e che nel momento in cui uno dei due fosse diventato economicamente sufficiente l'importo di euro 400,00 sarà versata al figlio non indipendente economicamente. La casa è rimasta assegnata alla Sig.ra Dammacco fino a quando i figli non raggiungano uno stato economico di autosufficienza, poi sarà restituita al sig. Troisi che potrà andarci a vivere, comunque le spese del mutuo restano sempre a suo carico.

Dopo la separazione (ottobre 2012) l'istante signor Troisi aveva mensilmente un'uscita fissa di euro 1.732,00 (mutuo fondiario + assegno mantenimento), senza tenere conto delle spese necessarie per il suo sostentamento, a fronte dello stipendio percepito di circa euro 2.000,00 tanto che anziché reperirsi un'abitazione in affitto sul mercato ha usufruito, ad una pigione agevolata di euro 115,00 mensile un alloggio concessogli dalla Guardia di Finanza sino a luglio 2024. Non riuscendo più a reggere le notevoli spese nel marzo 2019 ha chiesto un primo prestito all'IBL Banca per euro 49.200,00 con scadenza 28/02/2029 attraverso la cessione del quinto come risulta dalle buste paga allegate, di Euro 410,00 mensili (l'IBL concedeva il finanziamento al signor Troisi, senza rendersi conto della sua inadeguata capacità reddituale di rimborso, non si capisce come possano averlo concesso considerato già il mutuo così alto che sosteneva). Conseguentemente, a far data dal mese di marzo 2019, la disponibilità finanziaria mensile del signor Troisi si è ulteriormente ridotta, tanto da non consentirgli allo stesso di continuare ad onorare il mutuo fondiario; tale inadempimento ha determinato la Banca, previa comunicazione ai mutuatari della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., ad agire giudizialmente, come risulta dagli atti allegati alla presente procedura, per il recupero del credito residuo vantato, prima con la notifica del precetto e dopo del pignoramento immobiliare.

Il signor Troisi, nell'intento di adempiere gli obblighi finanziari assunti, in data 20.02.2023 ottiene dalla Fides S.p.A. un prestito con cessione del quinto dello stipendio, con scadenza 31/03/2033, della somma lorda di euro 51.480,00 e netta di euro 41.635,32, per una rata mensile di euro 429,00. Tramite cessione del quinto e trattenuta alla fonte dalla retribuzione. Quest'ultima scelta è stata fatta perché non poteva continuare a restare nell'alloggio concessogli presso la caserma della Guardia di Finanza dove svolge la propria attività lavorativa. Infatti nel mese di settembre 2024 ha sottoscritto un contratto di locazione per Euro 550,00 mensili.

Per impossibilità ad adempiere soprattutto alle esigenze dei figli è stato spesso costretto a chiedere aiuto finanziario anche agli zii Corrado Carabellese e Angela Maria Varone.

Di non trascurabile rilevanza è la condizione psicologica in cui versa il signor Troisi, il quale, come risulta dalla documentazione agli atti, è in cura farmacologica già dall'aprile del 2024 per problemi ansiosi depressivi alimentati anche dal disagio socio ambientale che vive sul posto di lavoro, connesso alla sua incapacità finanziaria. Tanto che si è assentato dal lavoro per diverso tempo ed è stata pertanto richiesta dalla compagnia della Guardia di Finanza un accertamento medico per idoneità al lavoro.

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Sotto tale profilo Le sottoscritte hanno tenuto conto della spesa media mensile effettivamente sostenuta dalla famiglia del debitore prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Il sig. Troisi si è ritrovato nella materiale impossibilità a far fronte a tutti i ratei dei finanziamenti in corso, e ha visto ridursi sempre di più le sue risorse, infatti le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute ad un evidente stato di sovraindebitamento che le circostanze familiari la separazione soprattutto hanno aggravato notevolmente.

Dagli estratti conti degli ultimi anni non risultano sostenute spese eccedenti le normali esigenze di vita quotidiana.

Come si evince dalla documentazione depositata dai sig.ri Troisi e Dammacco, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente a coprire le passività in scadenza nei prossimi dodici mesi alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia che i debitori devono indispensabilmente pagare con proprie risorse verificandosi, pertanto, uno "stato di sovraindebitamento".

Si ribadisce che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non si riscontrano condotta caratterizzata da colpa grave, mala fede o frode.

1.8. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dai gestori sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dai debitori, nonché dei riscontri effettuati dai gestori della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come sotto, da cui si evince che la massa debitoria è per la maggior parte del sig. Troisi, questo perché pur essendo parte in causa per la sottoscrizione del mutuo e quindi proprietaria del 50% dell'immobile la sig.ra Dammacco vede la sua situazione debitoria ridotta, in quanto nella sentenza di divorzio è stato stabilito che le rate del mutuo sarebbe rimaste a carico del sig. Troisi essendo l'unico percettore di reddito. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

CREDITORI	TIPOLOGIA FINANZIAMENTO/DEBITO	NATURA DEL CREDITO	DEBITO RESIDUO
OCC DI TRANI (Gestori dott. De Candia - Avv. Morgigno)	Compenso (Debito del sig. Troisi 50% della Sig.ra Dammacco 50%)	Predeuzione	€ 9.525,00
ADVISOR AVV. GIOVANNI MARCHIO	Compenso professionale (Debito del sig. Troisi 50% della sig.ra Dammacco 50%)	Privilegiato Chirografario	€ 3.000,00 € 1.000,00
Agenzia Entrate Riscossione Prov. di BARI	n. 15 cartelle per imposte e tasse automobilistiche (Debito del sig. Troisi 100%)	Privilegiato	€ 8.930,73
		Chirografario	€ 1.743,21
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Mutuo ipotecario Stipulato in data 05/02/2009 (Debito del sig. Troisi 50% della sig.ra Dammacco 50%)	Privilegio ipotecario	€ 186.074,22
FIDES SPA	Prestito Personale n. 821114 CON CESSIONE DEL QUINTO (Debito del sig. Troisi 100%)	Chirografario	€ 43.758,00

IBL BANCA Spa	Prestito Personale n. P847279 CON CESSIONE DEL QUINTO (Debito del sig. Troisi 100%)	Chirografario	€ 17.220,00
CORRADO CARABELLESE E ANGELA MARIA VARONE	Prestiti Personali (Debito del sig. Troisi)	Chirografario	€ 36.756,00
SIXT SPA	Tari Comune di Corato (Debito della sig.ra Dammacco 100%)	Privilegiato	€ 646,83
TOTALE			€ 308.653,99

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità dei debitori al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore. Che poi sono suddivisi nelle quote di competenza.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

	Natura	Ubicazione immobile	Cat. Catastale	% diritto	Foglio	Part.	Rendita catastale	Valore di stima	Valore OMI minimo	Valore OMI Massimo
1	ABITAZIONE	CORATO	A/2	100	57	1157	€ 469,98	€ 85.000		
2										

1. Immobile di civile abitazione (proprietà pari al 50% cadauno) è descritto nella perizia allegata.

L'immobile è dato in uso all'ex coniuge Dammaco Maria quanto è stato stabilito nella sentenza di divorzio.

Al fine di quantificare il valore dell'attivo "immobiliare" caduto nella procedura di sovraindebitamento, le scriventi ritengono di poter adottare il valore espresso nella perizia giurata redatta da Geometra Gino Mintrone iscritto all'Albo dei geometri della Provincia di Bari al n. 2401, pari ad euro 85.000,00, depositata all'Ufficio del Giudice di pace di Corato R.G. Affari Amministrativi e Stragiudiziali n. 43/2025 R.G. 388/2025 del 25/06/2025.

L'immobile di proprietà dei debitori è gravato da atto di pignoramento sottoscritto dall'avv. Grazia Magno nell'interesse della Banca Nazionale del Lavoro Spa. Considerata la circostanza la proposta dei debitori prevede la richiesta di sospensione delle eventuali procedure di esecuzione forzate pendenti.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi euro 85.000,00 che sotto indicheremo come suddiviso.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere così composto:

	Descrizione	Targa (in caso di autovettura)	Anno	Diritto	% diritto	Valore
1)	LANCIA LYBRA	●N741DE●	2004	Proprietà	100	€ 2.000,00
2)	AUTOBIANCHI Y10	●N859570●	1992	Proprietà	100	€ 1.000,00
					Totale	€ 3.000,00

1. Autovetture

Il Sig. Troisi Francesco è proprietario di un'autovettura LANCIA LYBRA Targata ●N741DE● immatricolata il 27/04/2004. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, le scriventi ritengono di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 2.000,00.

Il Sig. Troisi Francesco è proprietario di un'autovettura AUTOBIANCHI Y10 Targata ●N859570●, immatricolata il 27/11/1992. Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, le scriventi ritengono di poter adottare quello espresso nelle quotazioni desumibili dalle riviste specializzate, pari ad euro 1.000,00. Attualmente quest'autovettura il sig. Troisi l'ha data in uso al figlio Troisi Andrea.

2. Patrimonio Finanziario del sig. Troisi

Il debitore è sottoscrittore di 3 piani di investimento:

- Fondo pensione n. 50008364387 Poste Italiane - valore al 29/05/2025 pari ad euro 6.150,00;
- Fondo pensione n. 2217978 Genertel Generali - valore al 31/12/2024 pari ad euro 4.887,56;
- Titoli BDM BCS EUR HTF - valore al 31/03/2025 pari ad euro 6,24;

Il debitore è titolare di un conto corrente n.001013097082 che, alla data del 04/06/2025, evidenzia una giacenza di euro 752,91.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio mobiliare ammonta a complessivi euro 3.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio finanziario ammonta a complessivi euro 11.796,71.

2. Patrimonio Finanziario della sig.ra Dammacco.

La sig.ra Dammacco non possiede nessun investimento.

3. Valore stimato del patrimonio complessivo Debitore 1 Troisi Francesco

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 57.296,71 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 42.500,00
Valore del patrimonio mobiliare	Euro 3.000,00
Valore del patrimonio finanziario	Euro 11.796,71
Valore totale del patrimonio	Euro 57.296,71

3. Valore stimato del patrimonio complessivo Debitore 2 Dammacco Maria

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi euro 42.500,00 come da tabella che segue:

	Valore stimato
Valore del patrimonio immobiliare	Euro 42.500,00
Valore del patrimonio mobiliare	Euro zero
Valore del patrimonio finanziario	Euro zero
Valore totale del patrimonio	Euro zero

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII)

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dai soggetti debitori negli ultimi cinque anni sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

d. Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Redditi Personali del debitore Troisi Francesco

Anno	Reddito di lavoro Dipendente	Ulteriori redditi fabbricati	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito IMPONIBILE	IMPOSTA IRPEF	Addizionale regionale e comunale	Reddito disponibile netto	Importo reddito mensilizzato 13 mesi
2024	37.631,00	247,00	37.878,00	29.811,00	5.246,00	632,00	23.933,00	1.841,00
2023	39.173,00	247,00	39.420,00	31.423,00	5.785,00	671,00	24.967,00	1.920,55
2022	36.463,00	494,00	37.412,00	29.268,00	4.681,00	619,00	23.968,00	1.843,70
2021	35.394,00	247,00	35.641,00	27.594,00	3.721,00	579,00	23.294,00	1.792,00

Il Sig. Troisi Francesco, ad oggi, ha un contratto di lavoro come Dipendente del Ministero delle Finanze con una retribuzione media mensile netta (compresa la tredicesima mensilità) di circa euro 1.841,00.

Redditi Personali del debitore Dammacco Maria

Anno	Tipologia impiego	Reddito annuale	Ulteriori redditi	Reddito complessivo annuale	Reddito mensile	Note
2024	Casalinga	zero	zero	zero	zero	Reddito Lordo
2023	Casalinga	zero	zero	zero	zero	Reddito lordo
2022	Casalinga	zero	zero	Zero	zero	Reddito lordo
2021	Casalinga	zero	zero	zero	zero	Reddito Lordo

La Sig.ra Dammacco Maria, ad oggi non ha nessun contratto di lavoro ed è casalinga e non ha mai lavorato.

L'unico familiare a carico del Sig. Troisi Francesco ad oggi, per cui la sentenza di divorzio prevede il versamento dell'assegno mensile di € 400,00 è il figlio ~~Troisi Andrea~~ non autosufficiente perchè studente.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare dei suoi ricorrenti sono così composti:

I) Sig. Troisi Francesco (**debitore 1**) con il suo nucleo familiare formato da solo se stesso (come da certificato stato di famiglia)

II) Sig. ra Dammacco Maria (**debitore 2** ex coniuge) con il suo nucleo familiare formato solo da se stessa (come da certificato di famiglia).

Il **debitore 1 sig. Troisi** ha prodotto un elenco delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare:

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	120,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Canoni di locazione	550,00
Spese condominiali	30,00
Utenze: acqua luce e gas	30,00
Spese auto (bolli assicurazioni carburante) e manutenzioni	50,00
Spese telefoniche	10,00
Servizi sanitari	30,00
Polizze	100,00
Assegno di mantenimento	400,00
TOTALE SPESE	1.370,00

Anche sulla base della documentazione fornita dal **debitore 1 sig. Troisi Francesco**, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue in quanto rispecchiano la media delle spese ³.

Per il **debitore 2 sig.ra Dammacco** le spese di mantenimento si aggirano intorno ad euro **800,00** e sono sostenute da familiari a lei vicini.

Pertanto, avendo attribuito al **debitore 1 sig. Troisi** un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro 1.900,00 netti (compresa la tredicesima mensilità) e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a euro 525,00 mensili.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dalle sottoscritte nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- I debitori ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- il debitore ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dalle sottoscritte gestori della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dai debitori e le verifiche effettuate dai gestori (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi euro 9.525,00, ed afferiscono a:

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		9.000,00
PEC della procedura		
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		

³ Va evidenziato come in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento debba essere verificata la prassi del tribunale competente atteso che potrebbero applicarsi i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, dell'art. 283 CCII, dell'art. 545 c.p.c., degli indici Istat ovvero ancora essere individuati ulteriori specifici parametri.

Imposta di registro su sentenza di omologa	125,00
Varie	400,00
Totale	9.525,00

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, le scriventi rappresentano di seguito due tabelle riepilogative che esprimono la possibilità del debitore di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII⁴.

Invero, l'art. 68 CCII prevede che *"l'OCC.....deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un decoroso tenore di vita"* come si evince

Dalle tabelle, i soggetti finanziatori non hanno adeguatamente tenuto conto di tale fattore.

⁴ Al riguardo, si segnala che la normativa di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 prevede ulteriori parametri.

Foglio xls di calcolo del merito creditizio IBL BANCA		
Il File xls permette di calcolare il "merito creditizio del soggetto finanziatore"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 1.800,00
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	2019	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 496,16	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	3	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico	2,04	
Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Eisee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)		
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.500,00
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (MUTUO 2009)	€ 1.132,30	
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-€ 832,30
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 832,30
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		4,00%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-€ 82.206,42
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data		€ 49.200,00
Il Soggetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

Foglio xls di calcolo del merito creditizio FIDES		
Il File xls permette di calcolare il "merito creditizio del soggetto finanziatore"		
La finalità è quella di fornire un criterio trasparente che determini la soglia massima del mutuo/finanziamento che il soggetto avrebbe potuto richiedere a titolo di mutuo/finanziamento e quindi se l'Ente Finanziatore al momento della sottoscrizione del finanziamento abbia o meno tenuto conto del merito creditizio		
Esempio di simulazione del "merito creditizio"		
(A) Digita il reddito mensile netto disponibile rapportato a 12 mensilità		€ 2.148,70
Digita l'anno di erogazione del finanziamento	20/02/2023	
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità è automaticamente determinato in funzione dell'anno di erogazione del finanziamento	€ 545,21	
link utile Assegno Sociale.: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184)		
Digita il numero dei componenti il Nucleo Familiare da Stato di famiglia ufficiale (il valore si inserisce in automatico nella Tabella sottostante Determinazione Scala Equivalenze)	2	
Il coefficiente della scala di equivalenza ISEE verrà individuato in automatico Indica descrittivamente le peculiarità relative al caso specifico per la maggioraz. Scala Esee (es presenza figli disabili ecc....) compila la tabella sottostante indicando con la X le peculiarità individuate link utile: (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46169)	1,57	
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita		€ 1.700,00
(C) Digita l'importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti (MUTUO +PRESTITO)	€ 1.542,30	
Residuo reddito disponibile mensile	(A B C)	-€ 1.093,60
In automatico viene riportato il Reddito disponibile sopra determinato		-€ 1.093,60
Indica il tasso di interesse Tan al quale è stato concesso il mutuo/finanziamento		4,37%
Specifica in numero delle rate da pagare ogni anno		12
Gli anni entro i quali rimborsare il mutuo/finanziamento		10
Somma massima netta che all'Ente Finanziatore avrebbe potuto concedere		-€ 106.176,32
Digita la somma erogata dall'Ente Con mutuo/finanziamento in data		€ 51.480,00
Il Sogetto Finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio?		NO

Si rappresenta inoltre che, a parere delle scriventi, lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

Ai sensi dell'art. 68, co.3 i soggetti finanziatori IBL Banca e FIDES, ai fini della concessione del finanziamento, non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, come indicato nelle tabelle esposte dalle quale emerge che:

- IBL banca non avrebbe potuto concedere il finanziamento concesso nell'anno 2019 tenendo conto della rata di mutuo bancario ipotecario esistente di €. 1.132,30, pari al 63% del reddito netto e del 75% rispetto ad un tenore di vita dignitoso.

- FIDES non avrebbe potuto concedere il finanziamento concesso nell'anno 2023 tenendo conto della rata di mutuo bancario ipotecario esistente di €. 1.542,30, pari al 72% del reddito netto e del 91% rispetto ad un tenore di vita dignitoso.

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dai debitori con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra occorre precisare che solo il **debitore 1 il sig. Troisi Francesco è titolare di reddito**, la sentenza di divorzio ha stabilito che i coniugi vivranno separati, la casa viene assegnata alla sig.ra Dammacco che ci vivrà con i figli, che il sig. Troisi essendo l'unico titolare di reddito deve provvedere al pagamento della rata mensile del mutuo che grava sulla casa di abitazione, sino all'integrale estinzione del mutuo.

Considerate le difficoltà sin ora elencate e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, **propongono la ristrutturazione dei debiti con il pagamento rateizzato in 15 anni offrendo una rata mensile pari ad Euro 525,00**

Considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 1.900,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 1.370,00, gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile proposta nel piano di rientro pari ad € 525,00, pur di provvedere a soddisfare i creditori non si lascia spazio a margini per ulteriori spese impreviste.

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

A fronte di un debito complessivo di € **308.653,99**, di cui € **208.207,55** a carico del sig. Troisi e € **100.446,44** a carico della sig.ra Dammacco, tenuto conto che l'unico titolare di reddito è il sig. Troisi, il ricorrente sig. Troisi offre l'importo di € 94.500,00, pari al 30,62 % dell'attuale debito complessivo da riclassificarsi per classi di creditori e da estinguere in un arco temporale di 15 anni, con un versamento di € 525,00 mensile quota parte del proprio reddito da lavoro dipendente, in quanto la sig.ra Dammacco non può offrire alcuna somma non possedendo redditi oltre quello dell'immobile.

Rata mensile € 525,00 x 12 (mesi) = € 6.300,00 x 15 (anni) = € 94.500,00

a. Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito ai singoli creditori

Sig. Troisi

RICORRENTE TROISI FRANCESCO proposta di soddisfacimento dei creditori					
risorse da mettere a disposizione €. 525,00 x 12 mesi x 15 anni					94.500,00
	creditori	debito residuo	riclassificazione degrado	% soddisfazione	proposta
A	creditori in prededuzione				
	OCC di Trani	4.762,50		100%	4.762,50
B	creditore ipotecario privilegiato				
	Banca Nazionale del Lavoro	93.037,11		34%	31.632,62
C	creditori privilegiati				
	Advisor (75%)	1.500,00		30%	450,00
	AGE riscossione Provincia di Bari Ruoli emessi per Tasse automobilistiche, Irpef da 36 ter , Addizionale Regionale e Comunale da 36 ter	8.930,73		30%	2.679,22
	totale creditori privilegiati	10.430,73			3.129,22
D	creditori chirografari				
	Advisor (25%)	500,00		7,754%	38,77
	AGE riscossione Provincia di Bari Ruoli emessi per Sanzioni	1.743,21		7,754%	135,17
	Fides spa	43.758,00		7,754%	3.393,00
	IBL banca	17.220,00		7,754%	1.335,24
	Carabellese - Carone	36.756,00		7,754%	2.850,06
E	totale creditori chirografari	99.977,21			7.752,23
	Banca Nazionale del Lavoro		61.404,49	7,754%	4.761,30
	Advisor degradato		1.050,00	7,754%	81,42
	AGE degradato		6.251,51	7,754%	484,74
	totale creditori chirografari degradati				5.327,46
	totale chirografari	99.977,21			13.079,70
	TOTALE COMPLESSIVO	208.207,55			52.604,03

Sig.ra Dammacco

RICORRENTE DAMMACCO MARIA proposta di soddisfazione dei creditori					
risorse da mettere a disposizione dal sig. Troisi €. 525,00 x 12 mesi x 15 anni					94.500,00
	creditori	debito residuo	riclassificazione degrado	% soddisfazione	proposta
A	creditori in prededuzione				
	OCC di Trani	4.762,50		100%	4.762,50
B	creditore ipotecario privilegiato				
	banca nazionale del lavoro	93.037,11		34%	31.632,62
C	creditori privilegiati				
	advisor (75%)	1.500,00		30%	450,00
	sixt spa	646,83		30%	194,05
	totale creditori privilegiati	2.146,83			644,05
D	creditori chirografari				
	advisor (25%)	500,00		7,754%	38,77
E	totale creditori chirografari	500,00			38,77
	banca nazionale del lavoro degradato		61.404,49	7,754%	4.761,30
	advisor degradato		1.050,00	7,754%	81,42
	sixt spa degradato		452,78	7,754%	35,11
	totale creditori chirografari degradati				4.842,72
	totale chirografari	500,00			4.881,49
	TOTALE COMPLESSIVO	100.446,44			41.920,66

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo dei debitori:

a titolo esemplificativo unificando la vendita dell'immobile per quota parte:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
A/2 – Abitazioni di tipo civile. L'immobile è gravato da pignoramento, in caso di vendita all'asta si ipotizzano 2 tentativi, il valore base d'asta è nella perizia (Allegata)	Euro 47.812,50	Non è prevedibile (in media 1 anno)
Autovettura	Euro 2.000,00	6 mesi
Autovettura	Euro 1.000,00	6 mesi
Disponibilità liquide	Euro 11.796,71	1 mese
Totale	Euro 62.609,21	
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta dai debitori
Euro 62.609,21		Euro 94.500,00

1.13. Soddiscamento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Le scriventi gestore della crisi hanno valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti dei consumatori rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 62.609,21, le scriventi ritengono che allo stato attuale la ristrutturazione del debito dei consumatori sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili, il creditore ipotecario e una quota piccolissima di creditori privilegiati:

Ipotesi liquidatoria	Totale	Totale
Valore del patrimonio		62.609,91
Spese O.C.C.	9.525,00	
Spese liquidatore	5.000,00	
		14.525,00
Residuo liquidabile	48.084,21	
Creditore ipotecario (nei limiti)	47.812,50	
Creditori privilegiati (nei limiti)	272,41	

1.14. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Le sottoscritte gestori della crisi alla luce degli elementi esposti ritengono di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- i debitori si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.15. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, le sottoscritte gestori della crisi ritengono che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dalle scriventi come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dai debitori;

Quindi, le sottoscritte hanno verificato la qualificazione degli istanti, la complessiva debitoria, la consistenza reddituale e patrimoniale dei ricorrenti, acquisendo tutta la documentazione allegata alla presente relazione.

I gestori ritenuto che i ricorrenti hanno sempre fornito la massima collaborazione possibile, integrando la documentazione mancante in sede di istanza di nomina dei gestori; che la documentazione allegata alla domanda ed i relativi dati esposti trovano sostanziale corrispondenza con i dati risultanti dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati e la circolarizzazione ai creditori;

che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

che l'elenco analitico ed estimativo dei beni costituenti l'attivo patrimoniale risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;

preso atto

a) che il piano di ristrutturazione del debito del consumatore consiste nella messa a disposizione dei creditori di una quota del proprio reddito di lavoro dipendente pari ad € 525,00;

b) che il piano si basa sulla continuità del rapporto di lavoro dipendente

ATTESTANO

la ragionevole fattibilità del piano di ristrutturazione del debito dei consumatori proposto e che i debitori intendono sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile, coerente.

Luogo e data

Trani, 28 febbraio 2026

Firma dei gestori digitale

Ulteriore allegato:

UNICO 2025



Firmato digitalmente da

**ANGELAMARI
A MORGIGNO**

C = IT